

INDICI MENSILI ISTAT del COSTO della VITA indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi).

Ultimo comunicato ISTAT : 9 agosto 2019 riferito mese di luglio

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7					
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2					

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR – COEFFICIENTI di RIVALUTAZIONE – LUGLIO 2019-08-28

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,7 Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2018, vanno rivalutate dello **1,315744**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto

al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550
	Agosto	102,9	1,8	1,335312	1,000	2,335312	1,0233531	4,46862122
	Settembre	102,4	1,3	0,964392	1,125	2,089392	1,0208939	4,45788277
	Ottobre	102,4	1,3	0,964392	1,250	2,214392	1,0221439	4,46334108
	Novembre	102,2	1,1	0,816024	1,375	2,191024	1,0219102	4,46232068
	Dicembre	102,1	1,0	0,741840	1,500	2,241840	1,0224184	4,46453964
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,5177089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157

ISTAT – INDICE dei PREZZI per la RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: LUGLIO 2019 - aggiornato: 9 agosto 2019 – prossima diffusione: 16 settembre 2019.

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	102,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,0
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+1,7

(*) **Indice generale FOI (base di riferimento 2015 = 100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010 è 1,071)**

CASSE PRIVATIZZATE – NO ai TAGLI sulle PENSIONI OLTRE AI 100mila EURO

Con la circolare 116 del 9 agosto 2019 l'Inps fornisce chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'articolo 1 commi 261/268 della legge 145/2018.

Il prelievo straordinario sulle pensioni di importo complessivamente superiore a 100mila euro non riguarda i trattamenti erogati dalle Casse professionali; sono pure fuori dai tagli le pensioni Inps d'invalidità, quelle ai superstiti e quelle a favore delle vittime del dovere o azioni terroristiche.

In particolare:

... il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito il suo avviso sull'interpretazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, precisando che **le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola.**

Viene precisato che ai fini della riduzione la norma fa riferimento esclusivo delle pensioni dirette a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestione separata. Pertanto la liquidazione di una pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi in cui sia coinvolta una cassa professionale salva dal taglio degli assegni d'oro superiori a 100mila euro. Se invece il pensionato liquida una pensione in cumulo frutto della sola contribuzione presente nelle gestioni dell'Inps la pensione, se superiore a 100 mila euro, risulterà coinvolta nel taglio.

Allegato in fondo pagina: Circolare INPS n. 116 del 9.8.2019

XVIII RAPPORTO ANNUALE INPS

Crescita salari al 1974 al 2017: invariato il reale potere d'acquisto, genitori di allora e figli di oggi hanno la stessa capacità di spesa, professionisti però più ricchi rispetto ai lavoratori dipendenti, più poveri i collaboratori, ma ciò che è più tragico i figli di oggi hanno meno sicurezza al posto di lavoro, incerto e flessibile con pensione più lontana nell'età e meno consistente.

Leggi in: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52957>

Vedi articolo di Daniele Cirioli su Italia Oggi Sette di lunedì 12 luglio 2019 a pagina 43.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 09/08/2019

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 116

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua. Articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ulteriori chiarimenti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'articolo 1, commi da 261 a 268, della legge n. 145 del 2018, relativamente ai trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997 e dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

Con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019 sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua.

In particolare, al penultimo capoverso del paragrafo 1 della citata circolare, è stato chiarito che *"ai fini della determinazione dell'importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997, stante la previsione del comma 261 dell'articolo 1 sopra citato, che circoscrive l'ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103"* (c.d. Casse professionali).

Sul punto l'Istituto ha interessato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha fornito il suo avviso sull'interpretazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, precisando che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola.

Sono, invece, da ricomprendere nell'ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.

Questo indirizzo si fonda sul dettato normativo, che fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.

Pertanto, ai fini della determinazione dell'importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell'individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012 e dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997:

- non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione;
- rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del *pro quota* di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi.

Coerentemente con questo indirizzo interpretativo, sono interessati dalla norma di riduzione anche i trattamenti erogati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

L'importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, come chiarito al paragrafo 2 della menzionata circolare n. 62/2019, deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici

considerati al fine della determinazione dell'importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.

Ne consegue che, negli ambiti così definiti, la riduzione non sarà applicata nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997, con il sistema contributivo.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele